CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 55

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa dei Consiglieri Cestari e Pan

DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEI COMUNI POLESANI DELL'AREA DEL DELTA DEL PO

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 31 marzo 2025.

DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEI COMUNI POLESANI DELL'AREA DEL DELTA DEL PO

R e l a z i o n e:

Il Terminale GNL Adriatico, noto in precedenza anche come Isola di Porto Levante, è un'isola artificiale che funge da rigassificatore di gas naturale liquefatto, collocata a circa 15 km al largo di Porto Levante, frazione di Porto Viro in provincia di Rovigo. Attivo dal 2009, detto rigassificatore ha una capacità di produzione tecnica di 9.6 miliardi di metri cubi all'anno ed una capacità massima di stoccaggio di 250.000 metri cubi di GNL ogni settimana, per una vita prevista dell'impianto di 25 anni, ed è munito di 4 bracci di carico (tre per il liquido, uno per i vapori di ritorno) per prelevare il gas naturale liquefatto dalle metaniere.

Secondo quanto riportato da organi di informazione specializzati in materia, i volumi rigassificati nel primo semestre del 2024 rappresentano il 14,2% dei consumi nazionali di gas (pari a circa 31 miliardi di metri cubi) e il 58% delle importazioni nazionali di GNL (pari a 7,6 miliardi di metri cubi), e con 4,4 miliardi di metri cubi di gas naturale (+5% rispetto allo stesso periodo del 2023) immesso nella rete italiana si conferma terza fonte per le importazioni di gas in Italia, dopo i gasdotti provenienti da Algeria e Azerbajan. Il Terminale GNL Adriatico ricopre, quindi, un ruolo fondamentale nella strategia nazionale di approvvigionamento di gas per rispondere al fabbisogno energetico di famiglie e imprese.

La presenza del suddetto impianto ha avuto un impatto non sempre positivo sull'area del Polesine coinvolta, con ricadute negative sulla tutela dell'ecosistema marino, sulla tenuta complessiva del tessuto produttivo e sociale, su un settore vitale quale il turismo per l'economia di un territorio a forte vocazione turistica.

È quindi necessario che la presenza del Terminale GNL Adriatico venga accompagnata da una serie strutturata di misure di compensazione, concretamente efficaci e realmente concertate con gli enti locali e la comunità territoriale, comprendendo tra questi anche i comuni di Porto Tolle e Porto Viro.

A tale finalità mira la presente proposta di legge statale che si compone di 5 articoli:

- *l'articolo 1 prevede l'istituzione di un fondo finalizzato alla realizzazione di misure mitigatrici e compensative a favore dei comuni polesani dell'area del Delta del Po;*
- *l'articolo 2 dettaglia quali interventi verranno realizzati con le risorse del fondo di cui al l'articolo 1 e lo strumento per realizzarli: l'accordo di programma;*
- *l'articolo 3 indica gli strumenti per la reindustrializzazione dell'area dei comuni polesani interessati dal Terminale GNL Adriatico;*
- *l'articolo 4 disciplina la riduzione dei costi energetici e gli incentivi per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia;*
- *conclude l'articolato la norma finanziaria.*

DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEI COMUNI POLESANI DELL'AREA DEL DELTA DEL PO

Art. 1 - Finalità.

1. Al fine di valorizzare i comuni polesani dell'area del Delta del Po, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo volto a finanziare l'adozione di misure mitigatrici e compensative previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

2. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della cultura, previa intesa con la Regione del Veneto, da adottare entro il 31 dicembre 2025.

Art. 2 - Interventi straordinari a favore del territorio.

1. Mediante accordi di programma è disciplinata la realizzazione dei seguenti interventi straordinari, finanziati mediante il fondo di cui all'articolo 1:

a) opere di bonifica dei siti inquinati presenti nelle ex aree industriali del territorio, anche mediante la rimozione dei cumuli attualmente esistenti;

b) sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, anche da realizzare su aree demaniali, ove disponibili;

c) nuove infrastrutture stradali o completamento di infrastrutture già esistenti o in corso di realizzazione;

d) valorizzazione e gestione delle aree archeologiche, dei parchi e del sistema dei beni culturali siti nei comuni polesani dell'area del Delta del Po;

2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 sono stipulati tra il Ministero delle imprese e del Made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, la Regione del Veneto, la Provincia di Rovigo e i comuni polesani compresi nell'area del Delta del Po

Art. 3 - Risorse per la reindustrializzazione dei comuni polesani dell'area del Delta del Po.

1. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, previa intesa con la Regione del Veneto, accordi finalizzati a favorire la localizzazione di imprese operanti nel settore dell'industria, del turismo, del commercio, dei servizi e dell'agroalimentare nonché dell'itticoltura nelle aree di crisi industriale dei comuni polesani dell'area del Delta del Po, anche mediante l'individuazione di specifiche misure di semplificazione e di agevolazione fiscale.

2. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì prevedere agevolazioni e la promozione di investimenti a favore di imprese locali nonché politiche attive del lavoro utili per la riqualificazione dei poli industriali dei comuni polesani dell'area del Delta del Po e dei lavoratori dell'area medesima.

Art. 4 - Riduzione dei costi energetici e incentivi per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia.

1. A favore delle imprese e della popolazione residenti nei comuni polesani dell'area del Delta del Po è prevista, limitatamente al triennio 2026/2028 una riduzione pari al 50 per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni e immobili situati nel territorio dei comuni polesani dell'area del Delta del Po, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy, un fondo per l'erogazione di contributi in favore dei soggetti di cui al comma 1. L'erogazione dei contributi opera limitatamente al triennio 2026/2028. Alla ripartizione del fondo di cui al primo periodo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro il 31 dicembre 2025.

Art. 5 - Disposizioni finanziarie.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 1, valutato in 20 milioni di euro all'anno per gli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....2
Art. 2 - Interventi straordinari a favore del territorio.....2
Art. 3 - Risorse per la reindustrializzazione dei comuni polesani dell'area del Delta del Po.....2
Art. 4 - Riduzione dei costi energetici e incentivi per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia.....3
Art. 5 - Disposizioni finanziarie. 3